

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 821 del 28 LUG, 2023

OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione triennale con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso l'ARNAS Garibaldi di Catania di tirocini formativi

Proposta n. 134 del 24/07/2023

SETTORE PROPONENTE

Istruttore e Responsabile del Procedimento
Ex art. 4-6 L.n. 241/90
(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)

M. Carmen Agnello

Il Capo Settore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023) e prorogato con D.A. n. 28/2023, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Maria Antonietta Li Galzi ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Premesso

- **che** con delibera n. 728 del 28.11.2023 è stata autorizzata la stipula della convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso l'ARNAS di tirocini formativi ed orientamento da parte degli studenti che frequentano Corsi di Laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello;
- **che** alla scadenza della superiore convenzione, l'ARNAS Garibaldi di Catania ha avviato l'istruttoria procedimentale per la stipula di una ulteriore convenzione.

Atteso che

- il testo della sopra indicata convenzione, come reperibile sul portale SMART EDU non risulta conforme alle vigenti previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- con note prot. n. 001058 del 18.01.2023 , prot. n. 8030 del 04. 05.2023 e successiva nota prot. n. 0011169 del 20.06.2023, l'ARNAS Garibaldi di Catania ha proposto all'Università degli Studi di Catania la modifica del modello unico di convenzione per come elaborato ed approvato dalla Direzione Strategica Aziendale, in aderenza alla normativa sopra esposta, attraverso l'inserimento dell'art. 8, come di seguito esposto “ *Ciascuna delle parti si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs.9 aprile 2008 n.81, e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel caso di esposizione dei tirocinanti a radiazioni ionizzanti, gli obblighi previsti dal d.lgs.31 luglio 2020 n.101 e s.m.i., in materia di radioprotezione, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti*”;
- Con nota acquisita con prot. n. 3608/AA.GG. del 23.06.2023, l'Università degli Studi di Catania ha trasmesso il testo della convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi, con inserita la modifica all'art. 8 proposta dall'ARNAS Garibaldi di Catania, come in precedenza esposto.

Visto

- Il parere favorevole reso dalla Direzione Sanitaria Aziendale con nota acquisita con prot. n. 3799/AA.GG. del 04.07.2023, così riscontrando la nota prot. n. 3765/AA.GG. del 03.07.2023, “ *Con il rispetto delle indicazioni D. Lgs. n. 81/2008 e 101/2020*”.

Ritenuto, pertanto di dovere autorizzare la stipula della convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso l'ARNAS di tirocini formativi ed orientamento da parte degli studenti che frequentano Corsi di Laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello.

Rilevata l'urgenza di provvedere ad autorizzare la sopra indicata convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania.


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso l'ARNAS di tirocini formativi ed orientamento da parte degli studenti che frequentano Corsi di Laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello, in conformità a i D. Lgs. n. 81/2008 e 101/2020;
- **Trasmettere** copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., al l'Università degli Studi di Catania ed al Direttore Sanitario Aziendale.

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso Atto dell'attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA


di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e pertanto,

1. **Autorizzare** la stipula della convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso l'ARNAS di tirocini formativi ed orientamento da parte degli studenti che frequentano Corsi di Laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello, in conformità a i D. Lgs. n. 81/2008 e 101/2020;
2. **Trasmettere** copia dello schema di convenzione debitamente sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., al l'Università degli Studi di Catania ed al Direttore Sanitario Aziendale.
3. **Munire** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione per l'urgenza descritta.

Allegato parte integrante:

Convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso l'ARNAS Garibaldi di Catania di tirocini formativi ed orientamento da parte degli studenti che frequentano Corsi di Laurea, laurea magistrale ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e II livello


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giannanco)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Oggetto: Convenzione tirocinio curriculare con l'Università degli Studi di Catania - proposta.

Il sottoscritto Dott. re F. De Nicola, in qualità di legale rappresentante dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, con sede in Piazza S. Maria di Gesù CAP 04721270876, al fine di attivare una collaborazione con codesto Ateneo,

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curricolari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

Si conviene quanto segue:

Art.1

La presente proposta e relativa accettazione, regolano i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curricolari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;

In particolare, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I programmi di tirocinio formativo curriculare, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art.2

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art. 3

Il soggetto ospitante si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente proposta.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 5

Per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curriculari.

Art. 6

L'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Università.

Art.7

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).
- Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese.

Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente proposta, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla proposta stessa e dalle relative disposizioni normative.

Art.8

Ciascuna delle parti si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs.9 aprile 2008n.81, e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel caso di esposizione dei tirocinanti a radiazioni ionizzanti, gli obblighi previsti dal d.lgs.31 luglio 2020 n.101 e s.m.i., in materia di radioprotezione, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Art. 9

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Art. 10

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente proposta e relativa accettazione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

Art. 11

La presente proposta ha validità di tre anni a decorrere dalla data della relativa accettazione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 12

Il soggetto ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla presente (allegato B) per farne parte integrante.

Art.13

Il rappresentante legale di XXX dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania emanato con D. R. n. 1166 dell'8.04.2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14

Ciascuna delle parti, nella qualità di Titolare autonomo del trattamento, si impegna a trattare i dati personali, comunque raccolti, esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione della convenzione stessa.

Il trattamento sarà svolto, dalle Parti, in forma manuale e/o informatizzata, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la tutela dei diritti degli interessati e nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, le disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali e di aver attivato quanto necessario per garantirne il corretto trattamento.

Art.15

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 16

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Si resta in attesa di una comunicazione, sottoscritta da persona autorizzata di codesta spettabile Università in segno di integrale accettazione della presente proposta, da inviare all'indirizzo pec o tramite raccomandata al seguente indirizzo via

Cordiali saluti

 Firma
F.to digitalmente